



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Incidente in palestra

La Cassazione stabilisce che l'infortunio a scuola non genera automaticamente il diritto al risarcimento: serve la prova di una condotta anomala o di carenze nella vigilanza



La Corte di Cassazione con un'ordinanza (la n.33392/2025) si esprime su un caso di infortunio durante l'ora di educazione fisica.

I giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dal genitore di un alunno che si era fatto male in palestra.

La decisione chiarisce che la semplice presenza a scuola durante l'orario di lezione non determina una responsabilità automatica dell'istituto.

Il verificarsi dell'evento nei locali scolastici e sotto la sorveglianza del docente non costituisce elemento sufficiente per ottenere il risarcimento.

La dinamica dell'incidente e la mancanza di prova

Come segnala *Il Sole 24 Ore*, l'alunno ha riportato lesioni durante un'attività sportiva in palestra. Il genitore ha attribuito la causa dell'evento a un fallo di gioco commesso da un compagno. La Corte ha rilevato l'assenza di una ricostruzione precisa e coerente della dinamica dell'incidente.

Gli elementi necessari per valutare la **responsabilità civile** dell'istituto comprendono la descrizione dell'attività in corso, le regole applicate, il comportamento concreto dello studente coinvolto e la natura ordinaria o anomala della condotta.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



La mancanza di questi dettagli ha impedito ai giudici di stabilire se il docente avrebbe potuto prevenire l'evento o se l'incidente rientrasse nei rischi normali dell'attività sportiva.

I limiti della vigilanza e il principio di responsabilità

La **vigilanza scolastica** non rappresenta una garanzia assoluta contro ogni tipo di incidente.

Le cadute e gli scontri che avvengono durante le attività didattiche non generano automaticamente un obbligo risarcitorio.

La responsabilità emerge solo quando si dimostra una carenza nel controllo, un'organizzazione inadeguata delle attività o un comportamento dello studente estraneo alle dinamiche ordinarie.

L'ordinanza ristabilisce un criterio di equilibrio tra la tutela degli studenti e la ragionevolezza delle pretese risarcitorie.

La scuola risponde delle mancanze reali e dimostrate ma non diventa responsabile di qualsiasi imprevisto che si verifichi durante le lezioni.

Il dato temporale e spaziale dell'evento non sostituisce la necessità di provare i fatti in modo concreto e circostanziato.